

di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del cinquanta per cento.” »;

b) al comma 2 le parole da: « sono incrementate » fino a: « dall’anno 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l’anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l’anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l’anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l’anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. »;

s) all’articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.;

t) dopo l’articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.

1. All’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di

cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio ».

Art. 67-ter.

(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

1. Il Fondo di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l’accesso al contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.

3. Allo stanziamento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.;